

N. R.G. 453/2026

**TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA**

La Presidente, Dott.ssa Elvira Buzzelli,

ESAMINATA la richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami formulata dalla società SNAM – RETE GAS, la quale – con il ricorso introduttivo, richiamato ed integrato con l'atto integrativo depositato il 28 maggio scorso - ha esposto e documentato, quanto alla legittimazione sostanziale, che

- a) Snam RG S.p.A. svolge attività di trasporto di gas naturale, dichiarata di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 23.05.2000 n. 164;
- b) nell'adempimento dei propri compiti, consistenti tra l'altro nel trasporto del gas naturale a mezzo condotte, Snam RG S.p.A. deve provvedere alla costruzione del metanodotto Sulmona – Foligno DN 1200 (48”) DP 75 bar;
- c) l'opera, fa parte della cosiddetta “Linea Adriatica”, che consentirà di incrementare le capacità di trasporto del gas proveniente dai punti di entrata della rete nazionale ubicati nel Sud Italia nonché il potenziamento delle reti locali esistenti, l'aumento della flessibilità del sistema e un ulteriore miglioramento del livello di affidabilità per la fornitura, assumendo una valenza strategica per il sistema nazionale di trasporto del gas;
- d) l'opera è stata dichiarata di pubblica utilità, urgente ed indifferibile con decreto del 29/11/2022 dal MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA che con lo stesso provvedimento ne ha accertato anche la conformità urbanistica, ha approvato il progetto definitivo ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio (all.1);
- e) a seguito di specifiche istanze, ha ottenuto da parte dell'Unità Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure di Snam Rete Gas, giusta delega, del 17/10/2024, all'esercizio di tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia - Direzione fonti energetiche e titoli abilitativi, i seguenti decreti di asservimento ed occupazione temporanea
✓ n. 62 del 15/12/2025 (all.2), opportunamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 20/12/2025 (all.3);
✓ n. 63 del 15/12/2025 (all.2), opportunamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 20/12/2025 (all.3);



✓ n. 67 del 15/12/2025 (all.2), opportunamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 20/12/2025 (all.3);

✓ n. 65 del 15/12/2025 (all.2), opportunamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 20/12/2025 (all.3);

✓ n. 66 del 15/12/2025 (all.2), opportunamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 20/12/2025 (all.3);

✓ n. 2 del 26/01/2026, opportunamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 05/02/2026 (all.3);

RILEVATO che con la memoria integrativa la parte ricorrente, su richiesta dell'ufficio, ha provveduto: a) a documentare i poteri conferiti all'ing. Marco Mucci, firmatario del ricorso; b) a regolarizzare il ricorso costituendosi a mezzo di procuratore e a regolarizzare altresì il deposito documentale, nelle forme del processo telematico; c) a dare riscontro adeguato, nei limiti della cognizione propria del procedimento, in ordine "alle ricerche anagrafiche effettuate, alla copia delle relazioni notarili e delle visure catastali, in modalità conformi al PCT", come richiesto con decreto dello scorso 19 maggio 2026;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 23 – lettere "g" e "h" del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ciascun decreto sopra indicati deve essere: "notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa" ed "è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'articolo 24";

CONSIDERATO che il numero particolarmente elevato dei soggetti interessati al procedimento notificatorio (da effettuarsi nelle forme proprie del procedimento civile), correttamente impostato sulla base delle relazioni notarili, possa giustificare il ricorso alla produzione di screenshot delle ricerche online, effettuate naturalmente sul sito della pubblica amministrazione (vds. doc. 1 – ricerche anagrafiche 1 e 2, in allegato alla memoria integrativa del 28 maggio scorso);

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione emerge un riscontro adeguato circa l'impossibilità di identificare i destinatari della notificazione (vds. certificazione dei comuni di ubicazione dei terreni interessati) e dunque di accertare la loro residenza nel territorio italiano o in altro luogo estero conosciuto, nel quale risultino emigrati;



SENTITO il Pubblico Ministero;

rilevato che ai sensi dell'art. 150 c.p.c. *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami. L'autorizzazione è data con decreto stesso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso e' inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede...”*;

TENUTO CONTO, pertanto, alla luce della memoria integrativa depositata, possano essere ritenuti adeguatamente comprovati tutti i presupposti voluti dalla norma;

P.Q.M.

Visto l'art. 150 c.p.c.

AUTORIZZA la società ricorrente, nella qualità indicata in atto, a notificare per pubblici proclami ai soggetti sconosciuti, irreperibili e deceduti i cui eredi o aventi causa sono risultati sconosciuti, i decreti di asservimento ed occupazione temporanea n. 62 del 15/12/2025, n. 63 del 15/12/2025, n. 67 del 15/12/2025, n. 65 del 15/12/2025, n. 66 del 15/12/2025, n. 2 del 26/01/2026, nonché la comunicazione di invito a presenziare all'immissione in possesso;

ORDINA che il presente decreto sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonché sul sito web *“giustizianewsonline”* del Ministero della Giustizia.

L'Aquila, 3 giugno 2026.

La Presidente

Dott.ssa Elvira Buzzelli

